N° 31 di Reg. **COPIA**

COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Convocazione Seconda - Seduta Pubblica

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **09:00** e seguenti nella solita sala delle adunanze in videoconferenza.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la presidenza deL Sig. **ORO BRUNO** – SINDACO – e l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE **Francavilla Chiara Irene**;
Eseguito l'appello risulta quanto segue:

	Presente/Assente
ORO BRUNO	**P**
OMIZZOLO IGOR	**P**
GHELLER RICCARDO	**P**
CAPPELLARI DENIS	**P**
PANOZZO ILENIA	**P**
PATERNO ENZO	**P**
ORO DAVIDE	**P**
CESCHI GIULIA	**P**
ALBERTI MELISSA	**A**
LAZZARETTI ALICE	**A**
ORO CRISTINA	**A**

Presenti 8 - Assenti 3

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FOZA EX ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 3 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.,

anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
   a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d. partecipazioni in società che, nel triennio 2016-2018, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, ridotto, ai sensi del novellato art. 26 comma 12-quinquies, a 500 mila fino all'adozione dei piani di razionalizzazione entro il 31/12/2019;
   e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
   f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

PRECISATO relativamente al GAL Montagna Vicentina soc. coop. che la legge di bilancio 2019 è intervenuta sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, apportando alcune modifiche. Il comma 722, infatti, ha confermato la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 42 del Regolamento (UE) n. 2013/1305, che disciplina i

Gruppi di Azione Locale LEADER. A tal riguardo, con circolare n. 1 del 02.01.2019, l'ANCI Veneto ha segnalato che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute non devono riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER.

ACCERTATO che il Comune di Foza detiene attualmente la seguente partecipazione societaria e che è stata effettuata in via istruttoria una verifica dei presupposti di cui al D.Lgs. 175/2016 e precisamente:

1) Società Partecipata: **Etra S.p.A.**
   Percentuale: 0,1746%

Motivazione al mantenimento della partecipazione: si tratta di società che gestisce servizi pubblici locali di interesse generale nei settori ambientale, del servizio idrico integrato, energetico, dell'igiene, decoro e gestione del patrimonio urbano. L'attività è indubbiamente rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dal Comune di Foza, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che: l'articolo 20 co. 4 del D.lgs. 175/2016 prevede: "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (omissis).*";

RICORDATO che, l'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ossia al 23 settembre 2016, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

VISTO che:

- con deliberazione del 04.12.2023 il Consiglio di Sorveglianza di ETRA, su proposta del Consiglio di Gestione, ha deliberato di mantenere le partecipazioni societarie detenute in tutte e tre le società partecipate:
  1. ETRA ENERGIA S.R.L;
  2. ASI S.R.L;
  3. VIVERACQUA S.C.A.R.L
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29/12/2023 avente per oggetto "RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FOZA EX ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016", il Comune di Foza ha approvato, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A.;

CONSIDERATO che l'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/16 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare con cadenza annuale un piano di riassetto per la

razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni;

VISTA la relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie per l'esercizio 2023 e proposta di piano di riassetto (per la razionalizzazione, la fusione o la soppressione), ex articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), approvata dagli organi societari di Etra SPA e trasmessa dalla società stessa con nota prot. n. 168666/2024 del 27.11.2024, ns. prot. gen. n. n. 5522 del 27/11/2024.

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si espone la seguente relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa per l'esercizio 2023 e la proposta di piano di riassetto per l'anno 2024 relativa alle società partecipate indirettamente dal Comune di Foza, redatta sulla base della documentazione pervenuta da Etra Spa (giusto protocollo n. 5522 del 27/11/2024 e protocollo n. 5677 del 06/12/2024);

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Premesso che, ETRA detiene:

***1)** una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in **ETRA ENERGIA SRL** (di seguito, **ETRA ENERGIA**). La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;*

***2)** una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in **AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL** (di seguito, **ASI**). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;*

***3)** una quota di partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale in **VIVERACQUA SCARL** (di seguito, **VIVERACQUA**). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.*

Considerato che:

1. L'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottano un piano di assetto delle loro partecipazioni;

2. L'allora Consiglio di Gestione di ETRA, nella seduta del 29.11.2023, preso atto della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute da ETRA nelle
*società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERAQUA, ha proposto al Consiglio di Sorveglianza di mantenere tutte e tre le partecipazioni societarie (di seguito, la **Proposta**);*

3. il Consiglio di Sorveglianza di ETRA, nella seduta del 04.12.2023, preso a sua volta atto del permanere dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni societarie, ha confermato la Proposta e deliberato di mantenere le partecipazioni detenute da ETRA in ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA;

4. la Proposta è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 0174479 del 05.12.2023, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla governance di ETRA nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottati ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno;

Tutto ciò Premesso e Considerato, nel corso del 2024 nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

CONSIDERAZIONI SULL'EVENTUALE ADOZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2025

*Per quanto riguarda le Società ASI e VIVERACQUA non si segnalano novità di rilievo intervenute nel corso del 2024. Per le due società continuano a non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette (di seguito, i **Presupposti per la Razionalizzazione**).*

*Con specifico riferimento ad ETRA ENERGIA, si segnala che l'Assemblea dei Soci della partecipata, nella seduta del 08.10.2024, ha approvato la modifica dell'oggetto sociale, che è stato implementato con la previsione delle seguenti attività: (i) acquisto e rivendita di beni e servizi destinati a favorire la salute e il benessere delle persone e degli animali e il miglioramento della qualità della vita; (ii) acquisto e rivendita di beni e servizi che attraverso la valorizzazione del brand siano destinati anche alla fidelizzazione della clientela; (iii) promozione e/o commercializzazione di servizi assicurativi (di seguito, la **Modifica Statutaria**).*

La Modifica Statutaria, ritenuta congrua dal CDA di ETRA, è stata preventivamente autorizzata dagli Enti Locali Soci di ETRA nella seduta del Comitato di Coordinamento del 09.09.2024.
Nonostante la Modifica Statutaria, anche per ETRA ENERGIA non sussistono i Presupposti per la Razionalizzazione. Conseguentemente, non vi è alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni detenute da ETRA.

Per completezza di analisi, si rileva, che:

***1)** per **ETRA ENERGIA** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:*

-la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
-il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
-la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
-il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
-negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
-non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

***2)** per **ASI** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:*

-la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
-il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
-la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
-il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
-negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
-non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

***3)** per **VIVERACQUA** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:*

-la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto svolge servizi di committenza in favore di ETRA e delle altre società socie della stessa (art. 20, co. 2, lett. e);
-il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
-la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
-il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
-negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);

-non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

CONSIDERATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Foza;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Favorevoli: 8
Contrari:0
Astenuti:0

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la società Etra S.p.A. non opera in contrasto con le disposizioni previste dal D.Lgs. 175/2016 e, pertanto, di mantenere la partecipazione diretta in tale società;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, sulla base della documentazione pervenuta da Etra SpA (giusto protocollo n. 5034 del 27/11/2024 e protocollo 5166 del 06/12/2024), quale unica Società attualmente partecipata direttamente dal Comune di Foza, la "*Relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie e proposta di piano di riassetto (per la razionalizzazione, la fusione o la soppressione), ex articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP)*", relativa alle società partecipate dal Comune di Foza;
3. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Foza, nei termini di seguito indicati:

ETRA SPA	
Tipo partecipazione:	diretta
Scopo della società:	società avente per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali con gli enti locali soci e attività in favore della collettività di riferimento degli enti locali soci, nei settori ambientale, del servizio idrico integrato, energetico, dell'igiene, decoro e gestione del patrimonio urbano
Piano di razionalizzazione:	mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società che gestisce servizi pubblici locali di interesse generale con gli enti locali soci e attività in favore delle collettività di riferimento degli stessi enti locali soci

ETRA ENERGIA SRL	
Tipo partecipazione:	indiretta
Scopo della società:	società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata
Piano di razionalizzazione:	mantenere la partecipazione societaria; non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto: - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a); - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b); - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d); - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e); - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	
Tipo partecipazione:	indiretta
Scopo della società:	società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione
Piano di razionalizzazione:	mantenere la partecipazione societaria; non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto: - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a); - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b); - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d); - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e); - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

VIVERACQUA SCARL	
Tipo partecipazione:	indiretta

Scopo della società:	società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese
Piano di razionalizzazione:	mantenere la partecipazione societaria; non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto: - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto svolge servizi di committenza in favore di ETRA e delle altre società socie della stessa (art. 20, co. 2, lett. e); - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b); - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d); - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e); - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

4. **DI DICHIARARE**, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:

Favorevoli:8
Contrari: 0
Astenuti:0

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Francavilla Chiara Irene

IL SINDACO
f.to ORO BRUNO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Il Messo Comunale
f.to Segafredo Sandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune di Foza e la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Francavilla Chiara Irene